

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

32.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI

## INDICE

	PAG.	PAG.
		cessive modificazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 (969) . . . . .
		346
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	PAG.	PRESIDENTE . . . . . 346, 348, 349, 351, 353, 354 358, 362, 363, 364, 365, 366
Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (1888);		BOSI MARAMOTTI GIOVANNA . . . . . 362 BROCCA, <i>Relatore</i> . . . . . 349, 352, 353, 354 358, 363, 364, 365, 366
DI GIESI ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074 (1016);		CIAVARELLA . . . . . 348, 349, 351, 361, 363 DE GREGORIO . . . . . 350, 351, 354, 356, 358 361, 363, 364, 365, 366
Zoso ed altri: Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e suc-		GIORDANO . . . . . 355, 361, 363 RAICICH . . . . . 347, 351, 352, 357, 358, 361, 365 SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> : . . 347, 348, 349, 351 352, 353, 354, 356, 357, 358 361, 362, 363, 364, 365, 366
		Zoso . . . . . 355, 358, 360, 362, 363, 364
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 10,15.</b>		
CAVIGLIASSO PAOLA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (1888); e delle proposte di legge Di Giesi ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074 (1016); Zoso ed altri: Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074 (969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Giesi ed altri: « Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074 »; e di iniziativa dei deputati Zoso ed altri: « Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola se-

condaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 ».

Ricordo ai colleghi che abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali e siamo passati, nelle precedenti sedute, all'esame degli articoli. Ricordo ancora che abbiamo accantonato l'articolo 11. Dai contatti che sono intervenuti e dalle discussioni che si sono svolte penso che sia opportuno mantenere ancora accantonato tale articolo. Passiamo quindi all'esame degli articoli successivi.

Do lettura del seguente articolo aggiuntivo presentato dal Governo:

ART. 13-bis.

*(Immissione in ruolo del personale dell'Istituto Froebeliano Vittorio Emanuele II di Napoli).*

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale docente con trattamento di cattedra ed in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento, ove richiesta, i quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, siano in servizio nelle sezioni o classi statali di scuola materna, di scuola elementare, di scuola magistrale e di istituto magistrale, funzionanti presso l'Istituto Froebeliano Vittorio Emanuele II di Napoli.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del precedente comma sono assegnati con precedenza assoluta nelle cattedre o posti relativi alle sezioni o classi ivi indicate.

I docenti in servizio nelle sezioni o classi statali funzionanti presso l'Istituto Froebeliano, non immessi in ruolo ai sensi del precedente primo comma, sono mantenuti in servizio e sono immessi in ruolo al momento del conseguimento dei prescritti requisiti.

Al personale non docente in servizio nelle scuole funzionanti presso l'Istituto

Froebeliano si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 15.

Al personale assistente in servizio nelle sezioni statali di scuola materna funzionanti presso l'Istituto Froebeliano si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'Istituto Froebeliano di Napoli, come l'onorevole Raicich ha ricordato, fondato nel 1873 da illustri personaggi, era un istituto parificato che godeva di particolari sovvenzioni da parte dello Stato. Nel 1976 tale istituto si è trovato in una situazione molto difficile dal punto di vista finanziario e, poiché la sua presenza e la sua attività sono state ritenute particolarmente utili, si è ritenuto opportuno statizzarlo. In tale istituto funzionavano delle sezioni di scuola materna, di scuola elementare, di scuola magistrale e di istituto magistrale. Tutte queste sezioni, che erano prima parificate, sono diventate statali; il personale è diventato anch'esso statale e viene retribuito regolarmente. Tale personale è formato da docenti non di ruolo, in genere abilitati, i quali hanno un rapporto di incarico a tempo indeterminato e in parte a tempo determinato. In particolare hanno un rapporto di incarico a tempo indeterminato i docenti della scuola materna e della scuola elementare, mentre il restante personale ha un incarico a tempo determinato. I provvedimenti attraverso i quali gli incarichi, che inizialmente erano a tempo determinato, sono stati resi a tempo indeterminato, risalgono al periodo in cui era ministro l'onorevole Malfatti, che con telegrammi del 1976 e del 1977 stabilì il cambiamento della natura degli incarichi. Gli scopi dell'istituto sono conosciuti. Essi mirano essenzialmente ad impartire un'educazione morale, intellettuale e fisica atta a rendere i giovani che frequentano questo istituto degni e utili cittadini. Ci troviamo di fronte ad un tipo di scuola che sostanzialmente si trova in una situazione analoga a quella delle scuole di Stato, tranne che

per la parte relativa alle sezioni di scuola magistrale e di istituto magistrale, nelle quali gli insegnanti hanno un rapporto di incarico a tempo determinato. Ciò differenzia questi docenti, i quali, pur essendo abilitati, non hanno un incarico a tempo indeterminato come quelli delle altre scuole statali. La loro situazione giuridica è simile a quella del personale che insegna nell'ambito delle 150 ore, essendo docenti abilitati con incarico a tempo determinato.

Queste sono le indicazioni che ritengo utile siano tenute presenti al fine di prendere decisioni che siano veramente aderenti alla natura e alla particolare esigenza di questo istituto. Posso fornire anche l'elenco degli insegnanti che sono attualmente in servizio, e posso dire che sono in possesso di un titolo di abilitazione regolarissimo rispetto alla nuova normativa. Quindi, sono in possesso dei requisiti degli altri insegnanti per i quali abbiamo stabilito i provvedimenti di immissione in ruolo. Il passaggio di questi insegnanti nei ruoli dello Stato non è avvenuto per il semplice motivo che essi non erano di ruolo al momento della statizzazione dell'istituto.

Evidentemente si creerebbe una situazione strana ed anomala qualora non usassimo per tutto il personale un trattamento identico a quello che è stato usato per il personale docente non di ruolo che si trova nelle stesse condizioni e svolge la propria attività presso le altre scuole dello Stato.

RAICICH. Nel ringraziare il rappresentante del Governo che ha portato degli elementi chiarificatori relativamente all'articolo aggiuntivo 13-bis, sento il dovere di sottolineare, prima di tutto, che un tipo di normativa, come quella che stiamo esaminando, non è idoneo in linea di metodo a farsi carico di una infinità di situazioni che si sono venute a creare, e nella fattispecie in seguito ad un procedimento di statizzazione deciso due anni fa e che è stato poi completato, per quanto mi consta, nei suoi effetti giuridici con una serie

di telegrammi dell'ex ministro della pubblica istruzione Malfatti.

Poiché casi anomali di questo tipo ce ne sono molti, non è giusto sanarne uno solo, lasciando tutti gli altri nell'incertezza. Inoltre, sono perplesso per quanto è stabilito dai commi secondo e terzo, e cioè che il personale che si trova in determinate condizioni non solo viene immesso in ruolo (il che è comprensibile se ci si riferisce a situazioni analoghe a quelle del personale statale), ma viene immesso in una situazione che definirei privilegiata, in quanto ha il diritto di precedenza assoluta nelle classi e nelle scuole in cui già presta servizio. Ciò significa che oltre ad una immissione in ruolo, è previsto un blocco delle sedi.

L'onorevole sottosegretario, invece, non ha toccato questo tema che probabilmente (se posso brevemente interpretare il suo pensiero) dovrebbe derivare dalla particolare « natura froebeliana » dell'istituto, in modo da assicurare una certa continuità di metodo.

La questione, a mio parere, è discutibile, perché se noi riconosciamo nell'ormai secolare metodo froebeliano una acquisizione complessiva del pensiero pedagogico e della pratica didattica a livello infantile, non capisco perché questo debba essere una sorta di « concentrato *in loco* » e non debba essere invece usato a beneficio dell'intero sistema delle scuole magistrali, oltretutto della scuola materna che funziona presso l'Istituto stesso.

Sulla base delle considerazioni esposte, propongo al rappresentante del Governo ed ai colleghi di accantonare temporaneamente l'articolo aggiuntivo in attesa di raggiungere un accordo su tale materia.

Mi dispiace che in questo momento non sia presente l'onorevole Santuz che era stato promotore di una proposta diversa nella forma ma analoga nella sostanza, tesa a favorire l'immissione nel ruolo delle scuole materne del personale dell'Opera nazionale assistenza infanzia rendita.

Non ritengo, dunque, opportuno fare qui una « beneficiata froebeliana » operan-

do una scelta discriminatoria nei confronti di altro personale che si trova in analoghe condizioni:

CIAVARELLA. Sono favorevole alla proposta testé avanzata dal collega Raicich di accantonare l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo in attesa di chiarirne alcuni aspetti fondamentali.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha alcuna difficoltà ad accogliere la proposta degli onorevoli Raicich e Ciavarella, ma desidera sottolineare che i casi che possono riguardare scuole pareggiate che sono diventate statali sono pochissimi, in quanto tali tipi di scuole sono solo nove.

Può esserci il problema dell'ONAIRC, ma è una questione diversa, che riguarda solo il settore della scuola materna. A tale riguardo devo dire che vi è stata una « statizzazione » non omogenea di questi istituti.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo, laddove l'onorevole Raicich ha ricordato come le condizioni del personale siano eccessivamente favorevoli, devo affermare che ciò può anche essere vero. Il Governo è dell'idea di eliminare questo comma se la Commissione lo dovesse ritenere di impedimento per l'approvazione dell'intero articolo. È evidente che il trattamento più favorevole può essere concesso solo nel caso in cui si riconoscano, a questi insegnanti, delle funzioni speciali, ma se non si ritiene opportuno riconoscere tali funzioni, allora è evidente che tale comma può essere eliminato. Chiedo, tuttavia, un'ulteriore riflessione della Commissione prima di prendere una definitiva decisione nei confronti di questo articolo.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo 13-bis al fine di una successiva riflessione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

*(Immissione in ruolo  
di personale educativo).*

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 il personale educativo incaricato a tempo indeterminato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e nelle scuole speciali statali, in servizio nell'anno scolastico 1976-77, è nominato in ruolo.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale educativo nominato con incarico annuale dopo il 12 novembre 1974, su posti resisi disponibili per dimissioni di incaricati a tempo indeterminato o per altre cause.

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: 1977-78, con le parole: 1978-79.*

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Raicich.

*(È approvato).*

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, penultimo rigo, sostituire le parole: 1976-77, con le parole: 1977-78.*

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Raicich.

*(È approvato).*

L'onorevole Ciavarella ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

CIAVARELLA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciavarella ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma aggiungere dopo: 12 novembre 1974, le parole: in possesso dei requisiti precedentemente richiesti per l'attribuzione dell'incarico.*

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Ciavarella.

*(È approvato).*

Gli onorevoli De Gregorio e Barbarossa Voza Maria Immacolata hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

Al personale educativo si applicano le norme di cui all'articolo 1-bis della presente legge.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli De Gregorio e Barbarossa Voza Maria Immacolata.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 14-bis presentato dal Governo nella precedente seduta e accantonato dalla Commissione per un'ulteriore riflessione:

ART. 14-bis.

(Norme particolari per gli istituti di istruzione artistica).

Negli istituti di istruzione artistica le graduatorie degli aspiranti ad incarichi relativi a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni formate secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le attribuzioni del provveditore agli studi sono espletate, per le predette graduatorie, dal capo di istituto.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi relativi alle discipline degli istituti di istruzione artistica di cui al precedente comma è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, alla commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata con i criteri stabiliti dal decreto previsto nel presente articolo.

Ai fini del conferimento degli incarichi al personale della carriera direttiva amministrativa delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, si applica il disposto della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Le dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e le modalità ed i criteri per

determinarle sono stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro. Per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di musica valgono le norme di cui all'articolo 15 del regio-decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e per le accademie di belle arti le norme della legge 31 dicembre 1923, n. 3123, tenuto conto che per queste ultime non potrà essere superato il numero di 80 allievi per ogni insegnamento di ciascun corso.

Il deputato De Gregorio ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sesto rigo, dopo la parola: commissioni, aggiungere la seguente: provinciali.*

Il deputato Ciavarella ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sostituire le altre con le seguenti: Le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo di istituto di istruzione artistica.*

Il deputato Raicich ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il terzo comma.*

DE GREGORIO. Riteniamo che il terzo comma sia pleonastico e siamo contrari al quarto comma. Il provvedimento stabilisce un richiamo a dei parametri oggettivi per la costituzione delle cattedre in determinati istituti. Vorrei far notare che attraverso il primo comma istituiamo delle commissioni negli istituti di istruzione artistica per materie in ordine alle quali non è previsto il titolo di studio. Sono commissioni che funzionano nei singoli istituti, in un settore abbastanza delicato, in effetti anche difficilmente regolabile e non regolato, per cui esiste una scarsa base giuridica. La prassi fino ad oggi seguita non ha un punto di riferimento legislativo preciso. La legge n. 382 del 1975 non contiene un riferimento agli insegnamenti che non sono previsti.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 13 demanda certe competenze all'ordinanza del ministro.

DE GREGORIO. In effetti la costituzione, all'interno di ogni istituto, di commissioni per le materie che non sono previste, può dar luogo ad una molteplicità, laddove potrebbe bastare una sola commissione presso il provveditorato. È chiaro che, se in una provincia esiste una sola istituzione artistica, non fa differenza che la commissione venga istituita presso il provveditorato o presso l'istituto. Nel caso in cui nel territorio provinciale operino più istituti, è opportuno che la commissione funzioni presso i provveditorati, non soltanto per una economia di gestione, ma anche per un coordinamento quanto mai necessario, soprattutto in un settore in cui i criteri di giudizio e di formulazione delle graduatorie non sono riferiti a parametri oggettivi, come ad esempio gli anni di servizio, ma ad una produzione artistica, la cui valutazione è quanto mai soggettiva. Suggestirei quindi delle modifiche al primo comma, come suggerisce l'onorevole Ciavarella nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Non mi pare che l'emendamento De Gregorio sia sufficiente se vogliamo creare una graduatoria unica: in questo modo la commissione provinciale dovrebbe formulare le graduatorie istituto per istituto. Se vogliamo una graduatoria unica, occorre modificare il testo in maniera più incisiva. La materia potrebbe essere demandata al decreto ministeriale, da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. In qualunque ipotesi sarebbe opportuno avere un coordinamento nei criteri di scelta.

CIAVARELLA. Una volta specificato che la commissione è « provinciale », è chiaro che nell'ordinanza del ministro sarà contemplata una sola graduatoria.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo in ordine all'emendamento De Grego-

rio: con la espressione « provinciali » si stabilisce la natura unica delle commissioni, che formeranno graduatorie riguardanti un solo posto, se esiste un solo posto, due posti, se esistono due posti identici in due istituti diversi.

Per quanto riguarda la soppressione del terzo e del quarto comma, pensavo di avere indicato delle ragioni valide per mantenere almeno il quarto comma, che stabilisce delle norme precise per quanto riguarda la formazione delle cattedre per le accademie. Mentre attualmente abbiamo delle indicazioni precise circa il numero degli allievi che consente la formazione di una nuova cattedra o di un nuovo corso presso i conservatori, non abbiamo indicazioni precise per quanto riguarda le accademie. Ciò consente degli abusi, che vorremmo eliminare con le indicazioni contenute nel quarto comma, che stabilisce che il numero degli allievi per formare un nuovo corso non deve essere inferiore a 80. Mi sembra che questo sia perfettamente in linea con il rigore che si è cercato di introdurre in altre parti del provvedimento. La richiesta di soppressione quindi mi meraviglia.

Per quanto riguarda il terzo comma, abbiamo detto che è possibile anche sopprimerlo, perché in effetti non fa che ribadire una normativa vigente. Il comma serve ad eliminare ogni equivoco, ma forse è una tautologia. Comunque, non penso che la soppressione del terzo comma possa arrecare pregiudizio alle norme riguardanti gli istituti d'arte. Il quarto comma ha invece un suo significato.

RAICICH. Desidero fare un'osservazione di metodo relativamente ad una sorta di scetticismo manifestato dal sottosegretario nei riguardi della legge di riforma dell'università.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi riferivo a personale che non ha nulla a che fare con questo dibattito.

RAICICH. Ma questo non elimina lo scetticismo politico.

Desidero richiamare l'attenzione dello onorevole rappresentante del Governo sul comportamento degli istituti di istruzione artistica che sono sempre pronti a chiedere benefici sia che si prendano provvedimenti per l'istruzione secondaria sia che se ne prendano per quella universitaria.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non vedo alcun nesso con quanto stiamo discutendo.

RAICICH. Se c'è qualcosa che proviene dall'università, ciò richiede il « livello universitario », come è di moda dire in un'epoca in cui si parla spesso di livelli: basti pensare al decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, agli organi collegiali e ad altre polemiche recenti vigorosamente condotte relativamente all'articolo predisposto da questa Commissione sui conservatori di musica.

Le mie perplessità nascono dal fatto che i problemi riguardanti l'istruzione artistica presentano vari aspetti. Quanto previsto dai primi due commi dell'articolo si potrebbe anche riferire ad alcuni dei quarantaquattro tipi di istituti professionali ad orientamento artistico, nei quali insegnano i cosiddetti maestri di mestiere, che hanno un trattamento equipollente a quello degli insegnanti degli istituti di arte. Dobbiamo pensare che gli insegnanti di tali istituti avranno un trattamento diverso. Comunque, l'articolo relativo a questo problema è già stato approvato e non posso discuterlo nuovamente.

A questo punto, mi dichiaro soddisfatto perché il Governo ha manifestato una certa disponibilità alla soppressione di un pleonasma (il comma terzo).

Per quanto riguarda l'emendamento all'ultimo comma, il gruppo comunista manifesta una certa disponibilità a prenderlo in considerazione, anche perché il testo originario non è chiaro nel definire il rapporto tra dotazioni organiche e numero degli allievi. Colgo l'occasione per ricordare che siamo altresì favorevoli ad una revisione delle dotazioni organiche di

queste scuole, purché il rapporto con il numero degli allievi risulti più chiaro ed esplicito.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che la richiesta di chiarezza espressa dall'onorevole Raicich sia già nel testo, che stabilisce innanzitutto gli strumenti normativi attraverso i quali si formano gli organici, che non sono altro che decreti del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro. È questo un principio di carattere generale che è valido per ogni tipo di scuola.

Per quanto riguarda il numero degli allievi, abbiamo delle indicazioni precise perché ci si basa per i conservatori di musica sull'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e per le accademie di belle arti sulla legge n. 3123 del 1923. Mentre il regio decreto riguardante i conservatori di musica stabilisce con esattezza il numero degli allievi in dieci per strumento e in non più di trenta per corso, la legge riguardante le accademie di belle arti non fornisce alcuna indicazione precisa. Per questo abbiamo inserito la precisazione di ottanta allievi, che dà un parametro oggettivo per la formazione di nuovi corsi.

Forse si potrebbe rinunciare al riferimento ai conservatori di musica, perché esistono già leggi in merito, ma non credo che si possa rinunciare all'indicazione per le accademie di belle arti, perché nessuna legge stabilisce norme precise.

BROCCA, *Relatore*. Le ossevizioni del collega De Gregorio potrebbero essere sintetizzate in un emendamento parzialmente sostitutivo del quarto comma dell'articolo 14-bis che così reciterebbe:

« Le dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e le modalità ed i criteri per determinarle sono stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, sul-

la base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e per le accademie di belle arti delle norme della legge 31 dicembre 1923, n. 3123, tenuto conto che per queste ultime non potrà essere superato il numero di 80 allievi per ogni insegnamento di ciascun corso ».

**PRESIDENTE.** Pertanto, il relatore, onorevole Brocca, formalizza questo emendamento:

*Al quarto comma, ottavo rigo, dopo le parole: ministro del tesoro, sostituire le altre con le seguenti:* sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e per le accademie di belle arti delle norme della legge 31 dicembre 1923, n. 3123, tenuto conto che per queste ultime non potrà essere superato il numero di 80 allievi per ogni insegnamento di ciascun corso.

**BROCCA, Relatore.** Sono favorevole agli emendamenti De Gregorio e Ciavarella; mi rimetto alla Commissione sull'emendamento Raicich soppressivo del terzo comma.

**SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti De Gregorio e Ciavarella, nonché all'emendamento testé presentato dal relatore; si rimette alla Commissione per l'emendamento Raicich.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento De Gregorio parzialmente modificativo del primo comma, favorevoli il relatore ed il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Ciavarella parzialmente modificativo del primo comma, favorevoli relatore ed il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Raicich soppressivo del terzo comma sul quale il relatore e il Governo si rimettono alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore parzialmente sostitutivo del quarto comma, sul quale il Governo si dichiara favorevole.

*(È approvato).*

**BROCCA, Relatore.** Sono favorevole all'articolo 14-bis, nel testo così modificato.

**SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Anche il Governo esprime parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 14-bis nel testo così modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Giordano, Bosi Maramotti Giovanna e Ciavarella hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-ter.

*(Immissione in ruolo di maestri direttori di banda).*

Per lo stesso fine di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 è riconosciuto valido il superamento delle prove finali dei corsi abilitanti di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1074, e 14 agosto 1974, n. 358, da parte degli insegnanti già in servizio con incarico a tempo indeterminato ammessi con riserva ai corsi medesimi in quanto forniti del titolo di maestro direttore di banda.

**BROCCA, Relatore.** Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo.

**SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-ter, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Ricordo che nella precedente seduta la Commissione ha approvato l'articolo 15.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Riconoscimento del servizio non di ruolo del personale non docente).

Il primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è modificato nel senso che il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale non docente della carriera direttiva in servizio nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti.

BROCCA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo articolo.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che gli articoli 17, 18 e 19 sono stati soppressi, mentre l'articolo 20 era stato approvato nella precedente seduta.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(*Insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici*).

Gli insegnanti elementari che siano già stati inquadrati o saranno inquadrati nei

ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell'articolo 28 - comma terzo - del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, ferma restando la loro assegnazione alle segreterie dei circoli didattici, possono optare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il collocamento permanente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari.

L'onorevole De Gregorio ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 21.*

Gli onorevoli Zoso, Quarenghi Vittoria, Marton e Casati hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 21:

Possono altresì optare, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il collocamento permanente fuori ruolo ai sensi del citato articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, gli insegnanti che alla data del 31 dicembre 1977 erano assegnati a posti di sperimentazione didattica e di attività scolastiche integrative, nonché quelli che erano assegnati ai centri nazionali sussidi audiovisivi, restando gli stessi utilizzati negli uffici dei provveditorati agli studi presso i quali prestavano servizio alla data predetta.

DE GREGORIO. Questo articolo riguarda quei maestri che hanno svolto compiti di segreteria nelle scuole elementari. Essi hanno avuto tre anni di tempo per scegliere tra l'inquadramento nei ruoli da cui provenivano oppure l'inquadramento nei nuovi ruoli di segretario della scuola elementare. I tre anni sono trascorsi, abbiamo approvato un rinvio di un anno e queste opzioni non si sono verificate.

Questo articolo tenta di risolvere il problema dei maestri che hanno svolto funzioni di segreteria attraverso l'istituzione di un ruolo ad esaurimento in cui sono previste certe mansioni e una cor-

responsione economica uguale a quella dei docenti di ruolo.

Per ragioni di opportunità, di semplicità e di limpidezza nel condurre le questioni della pubblica amministrazione, ritengo che con questo articolo non si risolve nulla, anche perché l'istituzione di un ruolo ad esaurimento e l'inquadramento dei maestri in speciali ruoli non darà luogo a quelle scelte di mansioni che noi tutti auspichiamo.

GIORDANO. Sul fatto che vi sia l'esigenza di trovare una soluzione definitiva a questo problema non vi è alcun dubbio. Abbiamo rinviato lo scorso anno questo problema e probabilmente — nel caso non si giungesse ad una soluzione — lo dovremo rinviare anche quest'anno.

Quale è stata la ragione per la quale siamo stati costretti ad accantonare questo problema? La ragione era dovuta al fatto che il personale insegnante in forza alle segreterie scolastiche non ha la voglia di ritornare all'insegnamento soprattutto dopo aver svolto per tanti anni mansioni di segreteria. Nel contempo però, tale personale non si sente di operare una scelta, in quanto ciò comporterebbe — nel caso che l'opzione cadesse sulle mansioni amministrative — una diminuzione della retribuzione economica.

Qual è il valore dell'articolo 21? È che esso dà un assetto definitivo, corretto e pulito al problema in quanto noi non poniamo più il personale insegnante nella condizione di dover scegliere fra il ritorno all'insegnamento o l'espletamento delle funzioni amministrative.

La scelta che noi offriamo a queste persone è quella di mettersi in un fuori-ruolo permanente, o passare nel ruolo provinciale dei segretari, rimanendo in segreteria. L'unica differenza che esiste è di carattere formale, di parole, alle quali corrisponde un diverso trattamento economico. In fondo, quando diciamo che esiste un fuori-ruolo permanente, noi creiamo un ruolo diverso ad esaurimento; stabiliamo soltanto che, se queste persone scelgono di rimanere all'interno delle segreterie, non debbono avere una diminuzio-

ne nel trattamento finanziario ed economico. In fondo, queste persone hanno vinto un concorso come insegnanti e hanno acquisito un trattamento economico che spetta loro di diritto e che noi non possiamo far regredire. Se però vogliamo consentire a questa categoria anche la possibilità dell'inquadramento nel ruolo provinciale dei segretari, dobbiamo anche prevedere contemporaneamente che il trattamento economico non sia quello del ruolo provinciale dei segretari, ma quello acquisito a seguito del superamento del concorso per insegnanti; trattamento economico da essi mantenuto continuando a restare in tale ruolo. Se stabiliamo la possibilità di scegliere un collocamento permanente fuori ruolo, noi stabilizziamo queste persone nell'attività di segreteria, senza avere la necessità di correggere il trattamento economico. In fondo, il fatto di prevedere un fuori-ruolo permanente corrisponde soltanto all'esigenza di salvaguardare il diritto che essi hanno acquisito ad un trattamento finanziario che corrisponde alla vittoria in un concorso.

ZOSO. Poiché ho presentato un emendamento diametralmente opposto a quello in discussione, vorrei aggiungere qualche motivazione a quelle portate dal collega Giordano, sull'opportunità di mantenere l'articolo 21 nel testo che ci viene presentato.

Sono del parere che, al di là delle ragioni soggettive che riguardano la scelta professionale del personale di cui stiamo discutendo, dobbiamo porci il problema del funzionamento della scuola e dei servizi che attorno ad essa operano.

Nel momento in cui sopprimiamo lo articolo 21, costringiamo il personale a compiere una scelta tra una professione e una professionalità che hanno acquisito e che desiderano mantenere, senza che questo comporti una diminuzione di stipendio sensibile, oppure mantenere la collocazione economica, raggiungendo la nuova dimensione professionale e inserendosi di nuovo nel mondo più propriamente educativo. In questo modo rischiamo di perdere validissime persone proprio in un

settore delicato come quello delle segreterie, tanto più che con l'immissione rapida di personale che si è verificata negli anni scorsi, l'utilizzazione di queste persone in mansioni diverse comporterebbe notevoli contraccolpi di funzionalità. D'altro lato, bisogna considerare che non è opportuno immettere nel mondo della scuola, che nel frattempo è radicalmente cambiata, elementi che hanno acquisito una nuova professionalità e che riuscirebbero ad inserirsi molto male in una realtà mutata, che li farebbe trovare completamente « spiazzati ». In tal modo avremo due effetti negativi per la scuola: un personale ormai completamente fuori dalla realtà educativa e le segreterie sguarnite di personale valido e preparato. Ripeto, quindi, che non è opportuno far riferimento a ragioni soggettive di scelta, ma è necessario riferirsi a ragioni di funzionamento della scuola. D'altra parte, noi non facciamo altro che pagare un debito, che l'amministrazione ha assunto nei confronti di questo personale nel momento in cui lo ha distolto dalla professionalità ad esso propria e lo ha immesso in un'altra, consentendo che quest'ultima maturasse e venisse acquisita positivamente per tutta l'amministrazione. È un discorso astratto affermare che non ci debbono essere più dei ruoli ad esaurimento. È un discorso comunque sul quale siamo tutti d'accordo. È un discorso astratto, però, nella misura in cui crea delle controindicazioni pesanti per il funzionamento della scuola. In questo senso si spiega il comma che propongo di aggiungere all'articolo 21, che intendo illustrare in maniera estremamente breve.

Da quanto ho detto si capisce lo spirito del mio emendamento. Abbiamo del personale che è specializzato in tutta una serie di attività che sono collegabili alla vita della scuola, senza essere legato all'esercizio didattico in una classe specifica. È opportuno a mio avviso dare a tale personale la possibilità di continuare a svolgere un'attività non propriamente didattica, in maniera tale da impedire un loro rientro in quest'ultima, rientro non desiderato, non voluto, e che comporte-

rebbe notevoli controindicazioni a tutto svantaggio del buon funzionamento della scuola.

DE GREGORIO. Ho ascoltato con interesse le argomentazioni addotte in difesa del mantenimento dell'articolo 21. Vorrei soffermarmi però sulla presentazione del comma aggiuntivo, che mi conferma nella opportunità di quanto proposto. Una volta aperta la strada ai ruoli ad esaurimento per qualche categoria, per analogia sarebbe necessario istituirne altri, per altre categorie che si trovano in condizioni simili. Ci dovrebbe essere quindi un allargamento di quanto proposto nello articolo 21 per i maestri-segretari agli insegnanti assegnati ai posti di sperimentazione didattica, di attività scolastiche integrative, ai centri nazionali di sussidi audiovisivi, i quali dovrebbero essere utilizzati negli uffici dei provveditorati, non so con quale utilità, mentre nella scuola il segretario è sempre utile e ci sarà sempre. Non so se gli insegnanti, una volta che non fossero più utilizzati nei settori in cui lo sono stati in precedenza, saprebbero trovare una giusta collocazione. Ci sono alcuni provveditorati che hanno delle carenze di personale, per cui potrebbe essere opportuno utilizzare i maestri che per loro scelta non vogliono insegnare in mansioni impiegate negli uffici del provveditorato medesimo. Alcuni provveditorati invece sono saturi di personale, per cui questi insegnanti sarebbero in soprannumero.

Quindi, se si abolisse questo criterio, si avrebbero delle conseguenze piuttosto gravi.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che già gli onorevoli Giordano e Zoso abbiano egregiamente espresso i motivi che rendono opportuna l'approvazione dell'articolo 21. Infatti, se non lo approvassimo, costringeremmo una certa categoria di personale insegnante ad optare, *ob torto collo*, per l'insegnamento, mentre in effetti non è più in grado di svolgere il lavoro che per tanti anni ha svolto. In

tal caso essa farebbe ricorso a tutti gli strumenti esistenti in suo favore per non insegnare.

Approvando, viceversa, l'articolo in questione, potremo dare alla scuola elementare, che ne ha bisogno, dei buoni segretari provenienti dalla carriera di concetto e non da quella insegnante.

Non sono invece favorevole all'emendamento presentato dal collega Zoso, che nel suo significato più ampio indubbiamente ha un valore positivo, ma che, nella fattispecie, ampliirebbe ulteriormente il numero delle categorie beneficiarie di questa norma.

Riguardo all'emendamento presentato dall'onorevole De Gregorio, voglio qui ricordare che esistono centinaia di insegnanti di vari tipi di scuole che svolgono la loro attività presso i provveditorati e per i quali si è tentata una regolamentazione di carriera attraverso l'inserimento nel ruolo degli amministrativi. A questo tentativo si sono opposti i sindacati del personale amministrativo, per cui attualmente questo grandissimo numero di insegnanti non ha una collocazione precisa.

Se approvassimo l'emendamento De Gregorio, commetteremmo una grave ingiustizia, dal momento che — a mio modo di pensare — l'unica soluzione sarebbe quella di entrare in ruolo secondo quanto previsto dalla legge n. 1213 del 1967. Se, invece, fossero immessi nella carriera amministrativa, si creerebbero dei notevoli problemi relativi alle promozioni del restante personale.

Sulla base delle considerazioni espresse, invito pertanto gli onorevoli Zoso e De Gregorio a ritirare i loro emendamenti.

RAICICH. Le ampie argomentazioni svolte dal collega Giordano e dal rappresentante del Governo a sostegno dell'articolo 21 sono solo molto parzialmente persuasive, perché in esse circola una certa (tolgo alla parola qualsiasi connotazione morale) doppiezza tra una situazione da tamponare ed una serie di considerazioni di natura psicologica, secondo le quali

questo personale non è in grado di svolgere la professione di insegnante.

A me pare che considerazioni di questo tipo abbiano scarsa rilevanza politica; anzi, si instaurerebbe un costume per cui una persona comandata per un certo numero di anni ad altro servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, riceverebbe il rinnovo del comando perché in caso contrario si troverebbe in una forma di disagio soggettivo nell'affrontare una nuova situazione.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo non era il senso del mio discorso: io mi riferivo a tutti coloro che non sono più atti ad insegnare.

RAICICH. Non so fino a che punto sia gradito questo « marchio » che mettiamo al personale in questione. Non esiste nell'ordinamento giuridico italiano la decadenza di un'abilitazione conseguita attraverso un concorso vinto, a meno che non sopravvenga un impedimento fisico riconosciuto dalla legge.

Quello che mi lascia perplesso è che qui si parla di maestri che sono stati inquadri nei ruoli dei segretari, per cui, sempre secondo l'onorevole Giordano ed il rappresentante del Governo, tutto il personale che possiamo definire « laico » non ha una sufficiente preparazione.

Favorire una massiccia immissione in ruolo di segretari sarebbe a mio giudizio imprudente.

Fatte queste considerazioni con le quali accettiamo solo parzialmente le ragioni espresse dai colleghi della democrazia cristiana in merito all'urgenza di definire al più presto la materia oggi sottoposta alla nostra valutazione, nonché le dichiarazioni del Governo relative alla contrazione dei ruoli del personale burocratico delle segreterie, siano disponibili a non insistere per la votazione del nostro emendamento ad una condizione che deve essere a tutti chiara: che non si tratti, cioè, della punta di un *iceberg* di vastissime proporzioni come quello che è possibile « intravedere » tra le pieghe dell'emenda-

mento proposto dal collega Zoso. Su quest'ultimo, infatti, le riserve del gruppo comunista non sono parziali, ma totali, così come ha ampiamente dimostrato il collega De Gregorio. Non riteniamo che sia possibile, infatti, istituire, tramite la sostituzione del personale dei centri sussidiari audiovisivi (che non esistono più sotto questa forma), la figura dello « sperimentatore didattico a vita » dal momento che in questo settore di sperimentazione didattica e di attività altamente educative, che presentano complessi problemi e che richiedono l'uso di strumenti altrettanto complessi, è necessario prevedere una continua rotazione del personale.

Se le considerazioni da me espresse vengono accettate, ripeto che il gruppo comunista non insisterà sulla votazione del proprio emendamento e spero che il collega Zoso voglia fare altrettanto.

ZOSO. Anch'io sono molto parzialmente soddisfatto delle dichiarazioni del Governo. Tuttavia, purché si raggiunga un ragionevole accordo a seguito del quale venga garantita la stabilità degli addetti alle segreterie dei circoli didattici, attraverso la quale non verrà più turbato né l'aspetto amministrativo, né quello educativo di tali istituti, sono disposto a ritirare l'emendamento aggiuntivo da me presentato.

DE GREGORIO. Ritiro l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 21 da me presentato.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo 21.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

RAICICH. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del disegno di legge,

sul quale il relatore ed il Governo si sono dichiarati favorevoli.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 22.

*(Personale non di ruolo iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste).*

Agli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, iscritti nel quadro speciale e nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, numero 677, e della legge 13 marzo 1958, n. 248, si applicano, qualora siano forniti, ove prescritto, del titolo di abilitazione le disposizioni che i precedenti articoli 12 e 13 dettano per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato.

Agli insegnanti elementari non di ruolo iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale di cui al precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10.

Al personale non insegnante non di ruolo iscritto nel medesimo quadro od albo speciale si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 15.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo 22.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II.

ESONERI E SEMIESONERI PER I DOCENTI  
CON FUNZIONI VICARIE.

ART. 23.

*(Esoneri e semiesoneri a favore degli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o con il preside).*

Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, eletti ai sensi dell'articolo 4, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, siano incaricati di sostituire il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi.

Gli insegnanti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi.

Gli insegnanti di scuola media possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi.

Gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al successivo comma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di istituti e scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi.

Gli insegnanti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonché degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti

con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi.

L'autorizzazione dell'esonero o del semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.

Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.

Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al precedente sesto comma, per ogni trenta classi in più rispetto al numero di classi previsto dai precedenti commi terzo e quarto.

Nei circoli didattici affidati in reggenza l'autorizzazione dell'esonero può essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.

Gli onorevoli Zoso, Quarenghi Vittoria e Carelli hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, sostituire le parole: con più di 80 classi con le altre: con più di 60 classi.*

*Al terzo comma, sostituire le parole: 50 classi con le altre: 24 classi, e le parole: 35 classi con le altre: 20 classi.*

*Al quarto comma, sostituire le parole: 50 classi con le altre: 32 classi, e le parole: 35 classi con le altre: 24 classi.*

*Al quinto comma, sostituire le parole: 40 classi con le altre: 24 classi e le parole: 30 classi con le altre: 20 classi.*

L'onorevole Mazzarino ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, sostituire le parole: con più di 80 classi, con le parole: con più di 60 classi e sezioni.*

*Al terzo comma, sostituire le parole: con più di 50 classi, con le parole: con più di 24 classi e le parole: con più di 35 classi, con le parole: con più di 20 classi.*

*Al quarto comma, sostituire le parole: con più di 50 classi, con le parole: con più di 24 classi e le parole: con più di 35 classi, con le parole: con più di 20 classi.*

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

ZOSO. Mi rendo perfettamente conto che sono molte le ragioni che militano a favore del mantenimento del testo originario dell'articolo al nostro esame e cioè a favore di una elevazione dei parametri per la concessione dell'esonero e del semiesonero a quegli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o con il preside. Sono ragioni ovviamente finanziarie che si legano al problema della vacanza di alcuni posti di lavoro che dà vita a situazioni, per l'appunto, di precariato.

Tuttavia, anche se le considerazioni di ordine finanziario sono certamente rilevanti, riteniamo che la spesa da sopportare non lo sia poi tanto nel contesto della legge che stiamo esaminando, la quale sarà, per l'amministrazione, molto onerosa.

Inoltre, prevedere una diminuzione dei parametri nella misura indicata nei nostri emendamenti può servire a sopperire — tenendo conto degli indubbi vantaggi che tale diminuzione comporta — a quei disagi che si verificano nelle scuole italiane a causa dell'aumento vistoso delle

mansioni e dei compiti di coloro che esercitano le funzioni direttive. Ciò è reso ancora più evidente dall'osservazione attenta dell'esperienza democratica fatta negli organismi rappresentativi. In ragione delle aumentate mansioni dei funzionari direttivi sono pure aumentate quelle di coloro che li coadiuvano nell'esercizio delle funzioni medesime.

In mancanza di una minima disponibilità di tempo e stante il fatto che la necessità di esercitare la funzione direttiva rimane a prescindere dai parametri fissati nel testo originario (non dimentichiamo che l'insegnante contemporaneamente all'esercizio di tali funzioni, continua a seguire la sua classe), diventa estremamente difficile trovare qualcuno che sia disposto ad aiutare il preside o il direttore didattico nello svolgimento dei compiti di direzione.

In conseguenza di tutto ciò, si verifica che coloro i quali attribuiscono una maggiore importanza allo svolgimento del compito didattico e che, quindi, sarebbero i più indicati ad aiutare i presidi nell'espletamento delle funzioni direttive per fare in modo che queste ultime non si riducano ad una mera attività burocratica, ma che siano, al contrario, un momento educativo, dovendo scegliere tra il dover coadiuvare il preside o il dover trascurare la classe, optano per la continuazione della loro attività educativa, non abbandonando la classe. Per questi motivi rimangono disponibili a svolgere funzione di coadiutori direttivi persone che, per loro fini, sono più portate a curare gli aspetti burocratici, trascurando ulteriormente quelli educativi.

Per tutte queste ragioni ritengo che sia opportuno tentare di superare l'aspetto finanziario del problema ed abbassare, perciò, i parametri già previsti. Talvolta, inoltre, questi ultimi possono risultare addirittura assurdi: non è possibile fissare in 80 classi — al secondo comma — il parametro per l'esonero quando i circoli didattici, ai sensi delle norme vigenti, dovrebbero essere costituiti da un numero di classi che va dalle 40 alle 60.

Ancora più assurdo è il terzo comma dell'articolo 23, in cui si dice che gli insegnanti possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratta di scuole con più di 50 classi, o il semiesonero quando si tratta di scuole con più di 35 classi. Ho ben valutato questi parametri e ho appunto proposto questa serie di emendamenti che prevedono una riduzione del numero delle classi tenendo conto anche della diversità delle mansioni che gli aiuti presidi esercitano a seconda del tipo di istituto.

DE GREGORIO. Il voto del partito comunista sugli emendamenti dell'onorevole Zoso sarà contrario, non solo perché il disegno di legge già risponde alle esigenze del servizio, tenuto conto delle differenziazioni degli istituti scolastici, ma anche perché vi sono delle difficoltà di ordine finanziario oltreché funzionale. Approvando questi emendamenti potremmo dare l'avvio ad un processo incontrollato di esoneri.

RAICICH. Nel ribadire il voto contrario, già per altro espresso dal collega De Gregorio, sugli emendamenti presentati dall'onorevole Zoso, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'opportunità dei parametri delle classi contenute nell'articolo 23 del disegno di legge. Gli emendamenti del collega Zoso sono, a mio avviso, troppo drastici: essi riducono eccessivamente il numero delle classi previste per l'esonero.

Occorre tener presente anche il comma sesto dell'articolo 23, il quale sancisce che l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero può essere disposta sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti. Ora, abbassando i parametri nel terzo, quarto e quinto comma, ci troveremo con una « massa » di esoneri non più controllabile.

CIAVARELLA. Il gruppo socialista è favorevole al testo governativo e quindi contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Zoso.

GIORDANO. Vorrei aggiungere una considerazione oltre quelle che sono state sin qui fatte. A mio avviso, i parametri indicati nel provvedimento in esame sono forse un po' alti, ma anche gli emendamenti presentati dal collega Zoso sono eccessivi in senso opposto.

Per quanto riguarda la scuola media e superiore il ridurre il parametro, per l'esonero, a 24 classi vuol dire che basta superare di una sola classe tale numero per consentire l'istituzione, in quella scuola, di un secondo dirigente. Ci sembra anche che negli emendamenti presentati dall'onorevole Zoso i livelli per la autorizzazione all'esonero o al semiesonero siano troppo bassi. In conclusione, proprio per la mancanza di una valida alternativa, noi voteremo contro gli emendamenti presentati all'articolo 23 dall'onorevole Zoso e a favore del testo del disegno di legge.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo far presente, sempre in relazione agli emendamenti presentati dal collega Zoso, che nel caso che tali emendamenti fossero approvati, si verificherebbe la disponibilità di circa un migliaio di posti per supplenti. Ritengo, quindi, che in questo caso si debba chiedere un parere alla Commissione bilancio, la quale potrebbe sindacare in relazione all'aumento di tale disponibilità. L'esonero o il semiesonero deve essere concesso in casi eccezionali, e cioè nei casi contemplati nel disegno di legge.

Non comprendo come si possa concedere l'esonero, quando abbiamo un plesso scolastico che risponde esattamente alle esigenze della legge. Tale plesso non può essere retto solo da un preside, il quale ha bisogno di aiuto da parte dei docenti che solo in quel caso possono chiedere l'esonero. Occorre concedere l'esonero soltanto in presenza di una realtà che esorbita da quelli che sono i limiti stabiliti dalla legge.

Concludendo, ritengo eccessivamente riduttivi i parametri contenuti negli emendamenti dell'onorevole Zoso, mentre sarei propenso ad una modifica meno drastica dei parametri contenuti nell'articolo 23.

PRESIDENTE. Devo avvertire che ogni modifica dei parametri costituisce un aggravio di spesa e quindi può essere approvata dalla Commissione, ma deve essere successivamente sottoposta all'esame della V Commissione bilancio. In sostanza, possiamo approvare il principio base delle modifiche che comportano un aumento di spesa: il parere può non essere preventivo, ma in tal caso la nostra approvazione rimarrebbe *sub iudice*.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Ho ascoltato attentamente la discussione che è avvenuta sui parametri riguardanti l'esonero o il semiesonero. Mi dichiaro favorevole alla proposta del Governo. Come mai però il Governo, che propone un numero di classi che è sembrato consistente anche all'onorevole Zoso, per avere l'esonero o il semiesonero, al settimo comma non dà alcuna indicazione per quanto riguarda le sedi staccate? Vi possono essere delle sedi staccate situate a 200 o 300 metri dalla sede principale e con alcune classi; vi possono essere invece delle sedi staccate che richiedono la presenza continua di un collaboratore del preside, esonerato dall'insegnamento, perché nella sede staccata vi sono molte classi. Il testo che stiamo discutendo lascia aperta la possibilità di avere un collaboratore esonerato per un numero di classi estremamente esiguo, mentre mantiene l'insegnamento al collaboratore del preside di un istituto che ha dalle 50 alle 80 classi, come viene stabilito nel comma precedente. Ho quindi delle perplessità sul settimo comma, perché il Governo è stato meno preciso e perché abbiamo una differenza di casi piuttosto consistente.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'autorizzazione per l'esonero o il semiesonero non è automatica, ma avviene sulla base di un apprezzamento che compie l'amministrazione centrale. Si tratta di situazioni notevolmente articolate, complesse e difficili. Se si tratta di una scuola serale, è chiaro che si può dare il semiesonero con un

numero di classi inferiore rispetto a quelle che può avere una scuola distaccata, nella quale non si tengono corsi serali. Per questa varietà di situazioni, si ritiene opportuno lasciare l'apprezzamento all'amministrazione, tenendo conto di alcuni parametri oppure non tenendone conto in relazione a situazioni particolari. Diversamente, la casistica sarebbe davvero complessa.

Si potrebbe dire: « In linea di massima, tenuto conto di questi parametri... ».

ZOSO. Non vorrei che qualcuno rimanesse nell'incertezza di essere d'accordo nel senso che i parametri sono alti, ma che gli stessi non possono essere troppo aggravati; pertanto formulo una proposta intermedia, pur rimanendo del parere che le indicazioni contenute nell'emendamento presentato rispondevano ad esigenze didattiche precise. Mi rendo conto che la proposta che esporrò è meno adeguata di quella precedente, ma è certamente più adeguata di quella che il Governo propone e che condurrà inevitabilmente a non reperire persone valide, che accettino di collaborare con la funzione direttiva del preside. Può darsi che sia proprio questo che si vuole, ma allora è un altro discorso. In sostanza, propongo, a partire dal secondo comma, i seguenti parametri di classi: 70 invece di 60 per la scuola materna ed elementare, 32 per l'esonero e 24 per il semiesonero per la scuola media; 36 per l'esonero, 28 o 26 per il semiesonero per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica; 32 per l'esonero e 24 per il semiesonero per gli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici (quinto comma), in considerazione della complessità di questo tipo di istituti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zoso, Quarenghi Vittoria e Carelli hanno presentato i seguenti emendamenti, ritirando contestualmente quelli precedentemente presentati:

*Al secondo comma, sostituire le parole: con più di 80 classi con le altre: con più di 70 classi.*

*Al terzo comma, sostituire le parole: 50 classi con le altre: 32 classi e le parole: 35 classi con le altre: 24 classi.*

*Al quarto comma, sostituire le parole: 50 classi con le altre: 36 classi e le parole: 35 classi con le altre: 28 classi.*

*Al quinto comma, sostituire le parole: 40 classi con le altre: 32 classi e le parole: 30 classi con le altre: 24 classi.*

BROCCA, *Relatore*. La sostituzione del preside o del direttore didattico è prevista soltanto per i casi di impedimento o di assenza. L'aiuto non è previsto qualora le classi appartengano ad istituti in regola oppure siano più numerose. Forse c'è un'impressione diversa, ma il riferimento è alla lettera g) dell'articolo 4, che riguarda soltanto l'assenza del direttore o del preside.

Condivido le osservazioni, sia negative che positive, svolte dal collega Zoso: la spesa ulteriore alla quale si va incontro, quindi la necessità di avere un parere aggiuntivo da parte della V Commissione bilancio; però anche l'esigenza di una maggiore funzionalità dei circoli didattici, qualora ci sia l'assenza del direttore didattico, o degli istituti, quando sia assente temporaneamente il preside. Per questo, mi rimetto al giudizio della Commissione.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo si rimette al giudizio della Commissione.

GIORDANO. Siccome le correzioni che sono state suggerite dall'onorevole Zoso vengono incontro alle preoccupazioni che avevo espresso in precedenza, abbassando alcuni parametri indicati nel disegno di legge ed elevandone altri ritenuti troppo bassi, annuncio che il gruppo democristiano voterà a favore di tali emendamenti.

DE GREGORIO. Mi richiamo alla sostanza delle argomentazioni già addotte e aggiungo, per giustificare il voto contrario del gruppo comunista, che le cifre pro-

poste non si basano su un calcolo degli esoneri e su un quadro generale delle conseguenze che produrrebbero.

ZOSO. Conosciamo le conseguenze che produrrà il testo del Governo?

GIORDANO. Partiamo da un presupposto di fiducia nel Governo, fino a prova contraria.

DE GREGORIO. Siccome, elevando di due o tre punti i limiti potremmo dare mille o duemila esoneri, dovremmo esaminare con maggiore attenzione la questione.

CIAVARELLA. Annuncio il voto contrario del gruppo socialista sugli emendamenti presentati all'articolo 23.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento parzialmente sostitutivo del secondo comma dell'articolo 23.

BROCCA, *Relatore*. Dichiaro di astenermi da questa votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento, sul quale il relatore ed il Governo si rimettono alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento parzialmente sostitutivo del terzo comma, sul quale il relatore ed il Governo si rimettono alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento parzialmente sostitutivo del quarto comma, sul quale il relatore ed il Governo si rimettono alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento parzialmente sostitutivo del quinto comma, sul quale il relatore ed il Governo si rimettono alla Commissione.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Mazzarino non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione dei propri emendamenti.

BROCCA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione per l'approvazione dell'articolo 23.

SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'articolo 23.

ZOSO. Anche a nome dei colleghi Carelli, Quarenghi Vittoria, Mezzogiorno, Santuz e Cavigliasso Paola, annuncio la nostra astensione dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del disegno di legge, sul quale il relatore si rimette alla Commissione ed il Governo si dichiara favorevole.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 24.

(Intervento delle organizzazioni sindacali).

Presso ogni ufficio scolastico provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.

Il provveditore agli studi, prima di procedere in ordine alle materie sotto indicate, convoca la commissione di cui al precedente comma, per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi, le nomine in ruolo del personale docente, educativo e non docente, la mobilità di detto personale, la formazione delle graduatorie di cui ai pre-

cedenti articoli 1 e 2 e le procedure di conferimento degli incarichi.

La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

Gli onorevoli De Gregorio e Barbarossa Voza Maria Immacolata hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, primo rigo, aggiungere dopo le parole:* Il provveditore agli studi *le altre:* periodicamente e comunque.

*Alla fine del primo comma, aggiungere le parole:* e relative alla gestione del personale.

*Aggiungere il seguente quarto comma:* I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti presupposti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.

*Aggiungere il seguente quinto comma:* Le graduatorie compilate per il conferimento di incarichi o ad altri fini saranno di norma pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sedi di distretto.

*Aggiungere il seguente sesto comma:* In prima attuazione della presente legge continuano ad operare per un anno scolastico le commissioni soppresse ai sensi del quinto comma dell'articolo 1.

DE GREGORIO. L'articolo 24 innova profondamente nei rapporti tra Governo e sindacati, in quanto porta alla desindacalizzazione delle commissioni interprovinciali.

In linea di principio riteniamo giusta tale scelta, non tanto perché i sindacati hanno sopperito alle carenze sostituendosi a funzionari mancanti, quanto perché i sindacati possono svolgere un'efficace azione di stimolo e di verifica.

La sostanza dell'articolo in discussione ci trova pienamente consenzienti ed

abbiamo ritenuto opportuno presentare alcuni emendamenti che, a nostro giudizio, la migliorano ulteriormente. Il primo di tali emendamenti stabilisce e chiarisce che la consultazione della commissione prevista dall'articolo cui si riferisce avvenga periodicamente, tutte le volte che si procede cioè a fissare i criteri per la soluzione dei problemi del personale. Infatti, a nostro parere, la consultazione annuale sarebbe effimera e pressoché inesistente nei suoi effetti pratici.

Il secondo emendamento aggiuntivo al primo comma inserisce nell'elenco dei problemi da affrontare anche le procedure relative alla gestione del personale.

Il terzo emendamento, che prevede un quarto comma aggiuntivo è importante, poiché è giusto che i membri della Commissione abbiano il diritto di prendere in visione gli atti presupposti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi che sono esposti dall'amministrazione.

L'emendamento che prevede un quinto comma aggiuntivo si rende necessario soprattutto per il fatto che è stato fissato in cinque giorni il termine per i ricorsi. Un numero così limitato di giorni non è sufficiente per città grandi come — per esempio — Roma, per cui, affinché tutti ne possano prendere visione in tempo utile, è necessario che la graduatoria sia affissa in tutte le scuole sedi di distretto.

Infine, l'emendamento che prevede un sesto comma aggiuntivo è già stato discusso nei suoi contenuti e in linea di massima accettato dal Governo e dai sindacati. Esso è, in sostanza, una norma transitoria, in quanto stabilisce che per un anno ancora continuino ad operare le commissioni soppresse. Tale norma permette un passaggio più agevole da un assetto all'altro.

**BROCCA, Relatore.** Poiché gli emendamenti testé illustrati dall'onorevole De Gregorio meritano un esame più approfondito, chiedo che l'articolo 24 sia accantonato.

**DE GREGORIO.** Sono favorevole alla proposta di accantonamento avanzata dal relatore.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'esame dell'articolo 24 è rinviato ad una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 10-bis.**

*(Nomina dei vincitori del concorso a 1025 posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale del 28 gennaio 1977).*

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, la nomina dei vincitori del concorso a 1025 posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale del 28 gennaio 1977, può avvenire anche nel corso dell'anno scolastico.

**SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Si tratta di una materia non troppo omogenea; tuttavia si dovrebbe approfittare di questo veicolo per non ritardare le nomine dei vincitori dei concorsi per direttore didattico. Infatti, poiché le norme in vigore stabiliscono che, qualora il concorso si concluda durante l'anno scolastico, la nomina avviene all'inizio di quello successivo, ci troveremmo nell'impossibilità di utilizzare i 1.300 nuovi direttori didattici; ma tutti conosciamo le esigenze della scuola elementare e sappiamo quanto sia critica la situazione attuale: circa duemila circoli didattici sono senza titolare, diretti da un vicario.

Ritengo, pertanto, che più rapidamente riusciremo a collocare in servizio i vincitori del concorso per direttore didattico e più rapidamente elimineremo detta situazione di disagio.

**RAICICH.** Mi rendo conto delle motivazioni che ha espresso il rappresentan-

té del Governo, né ho obiezioni di principio o di merito da avanzare.

Vorrei però maggiori chiarimenti in relazione alle norme per il calcolo della anzianità di servizio e del diritto al pensionamento, che nella legislazione scolastica ha sempre come base di partenza l'inizio dell'anno scolastico.

Mi domando cioè, nel caso in cui la assunzione avvenga al 31 marzo, se si debba calcolare tutto l'anno scolastico o il periodo che comincia dall'assunzione in servizio.

**SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** La decorrenza del trattamento economico e pensionistico inizia dalla data di entrata in servizio, senza alcun recupero.

**DE GREGORIO.** Se il disegno di legge viene approvato dopo l'inizio dell'anno scolastico quale sarà l'anno di prova per queste persone immesse in ruolo: l'anno in cui è approvato il disegno di legge o quello successivo?

**SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Per il personale non di ruolo, che dovrebbe essere messo in ruolo, occorre considerare che dal punto di vista giuridico la decorrenza è a partire dall'anno scolastico 1978-1979. Dal punto di vista effettivo, invece, la decorrenza per lo svolgimento dell'anno di prova non può essere che a partire dall'anno successivo.

**BROCCA, Relatore.** Giuridicamente l'anno di prova deve essere di dodici mesi e non deve necessariamente coincidere con l'anno scolastico.

**SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Alla data di decorrenza giuridica, che sarà il 19 settembre 1978, non corrisponderà l'assunzione effettiva in servizio, che si prevede

avverrà nel 1979, quando saremo in grado di assegnare ai vincitori le sedi disponibili; è da questo momento che inizia l'anno di prova, a meno che non stabiliamo che la prova è compiuta anche se non effettuata nella sede di titolarità.

**BROCCA, Relatore.** Mi risulta che per gli insegnanti in soprannumero, al momento del passaggio in ruolo, veniva riconosciuto come anno di prova quello in cui avevano svolto attività, per l'appunto, in soprannumero.

**SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Ma questi erano da considerarsi in ruolo a tutti gli effetti, mentre nel caso al nostro esame l'entrata in ruolo è solo agli effetti giuridici.

**BROCCA, Relatore.** Eprimo parere favorevole a questo articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-bis presentato dal Governo, sul quale il relatore si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Propongo di rinviare il seguito della discussione sugli articoli del disegno di legge ad una prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 12,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO